



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Casella Postale 8080 - 00140 Patrica

Enel Energia - Servizio di salvaguardia

1312 - RM00670



DC01L0003

A.C.I. UFF. PROV.
VIA MARSA A 8
00185 ROMA RM

Roma, 25/03/2014
Prot.: 2-69QH-158

Oggetto: Comunicazione relativa alla fornitura di energia elettrica - Servizio di salvaguardia

Spettabile A.C.I. UFF. PROV.,

Le comunichiamo che Enel Energia S.p.A., la società di Enel che opera nel mercato libero dell'energia, a seguito dell'asta pubblica di cui all'Art.1 comma 4 della Legge 125/07, è stata selezionata come "esercente la salvaguardia" per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2014, 2015 e 2016 nelle aree territoriali comprendenti il: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Di conseguenza, a partire dal 01/01/2014 e fino al 31/12/2016 se non sceglierà un'offerta del mercato libero, Enel Energia gestirà la sua fornitura di energia elettrica alle condizioni stabilite per il regime di salvaguardia. In conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento (Art. 29 della Delibera AEEG 301/12) ai consumi dei suoi punti di prelievo situati in una delle aree territoriali indicate saranno applicate condizioni economiche basate sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica nel mercato italiano, a cui verrà sommato un importo (parametro Omega "Ω") differenziato per aree territoriali, come indicato nel *Prospetto riepilogativo* allegato alla presente lettera (Allegato 1), e gli ulteriori corrispettivi, tra cui la nuova componente csa, previsti nelle "Condizioni contrattuali di fornitura del servizio di salvaguardia", anch'esse allegato alla presente (Allegato 2).

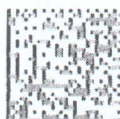
Le anticipiamo che qualora i primi addebiti in fattura non comprendano tutti i corrispettivi dovuti, gli eventuali importi mancanti saranno recuperati anche successivamente.

Le segnaliamo inoltre che contestualmente al pagamento della prima fattura in servizio di salvaguardia, come previsto nell'Art. 29 della Delibera AEEG 301/12, e richiamato nell'Allegato 2, le sarà richiesto il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale.

Per attivare il servizio di domiciliazione bancaria (RID), può compilare il "Modulo di Adesione di addebito diretto su C/C" ed inviarlo tramite FAX al numero 800.046.311.

Al fine di poter usufruire di eventuali agevolazioni fiscali, le comunichiamo che è necessario compilare e trasmettere a Enel Energia (allegando fotocopia del documento di identità) gli appositi moduli disponibili sul sito internet enelenergia.it/impresa/documenti. In assenza di tale documentazione infatti, le fatture emesse da Enel Energia relative alla fornitura in servizio di salvaguardia saranno emesse con aliquota ordinaria.

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00193 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 I.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201401507558
SWA010M70104
00000002-69QQ-11260R
010301





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Enel Energia - Servizio di salvaguardia

Disposizioni concernenti l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità (Legge 136/2010)

Come previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità (di seguito Società Obbligate) dovranno obbligatoriamente provvedere a effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto:

Beneficiario	Banca	C/C	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia	Banca Pop. Milano	71746	05584	01700	IT7820558401700000000071746

Soggetti delegati ad operare sul conto:

PROCURATORE	CODICE FISCALE	PROCURATORE	CODICE FISCALE
Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R	Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Chiappa Danilo	CHPDNL62B27A794Q	Sosio Ornella	SSORLL54P61L557P

I soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di tracciabilità potranno effettuare i pagamenti delle fatture attraverso procedura RID, a condizione che venga specificato il codice CIG all'interno del relativo modulo di autorizzazione di addebito in conto.

Le ricordiamo infine che, in alternativa alle condizioni applicate nell'ambito del servizio di salvaguardia, può in ogni momento accedere al mercato libero dell'energia e scegliere un'offerta che sia adatta alle sue esigenze.

Per qualsiasi informazione può visitare il nostro sito internet www.enelenergia.it, chiamare il Numero Verde 800 900 860 gratuito da tutti i numeri nazionali, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 o rivolgersi al consulente commerciale a Lei assegnato.

Cognome e nome Pamela Ferri	N. Tel. Fisso +390683054834
	N. Tel. Cell. +390683054834

Con i nostri migliori saluti,

ENEL Energia
Servizio Clienti

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 066559/1007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201401507558
SWA01DM70104
00000002 69QQ-11260R
020301





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas nei confronti di Enel Energia, anche risolto, intestato al medesimo Cliente;

per la mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente se richiesto;

per mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e soggetti terzi.

In tutti i casi di morosità del Cliente, Enel Energia può procedere alla preventiva sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera dell'AEEG ARG/elt 4/08 e s.m.i., a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, Enel Energia potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 10 giorni solari dalla ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione stessa a mezzo PEC, ovvero 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione stessa inviata al cliente finale, procederà trascorsi tre giorni lavorativi a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, Enel Energia richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà di Enel Energia sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento. In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, è fatto salvo il diritto di Enel Energia di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all'art. 7 bis dell'Allegato A alla delibera n.156/07 dell'AEEG, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.

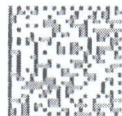
Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come previsto dalla delibera AEEG 67/2013/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto, Enel Energia dovrà corrispondere al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

- euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Enel Energia non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
- euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo di 20 giorni solari entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale;
- euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo di 20 giorni entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.

CONTRATTI

Per informazioni e chiarimenti può contattare il suo consulente commerciale di riferimento (KAM), collegarsi al sito www.enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione al numero verde gratuito 800.900.860 o presso i PuntoEnel (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su www.enelenergia.it).



CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA
Servizio di Salvaguardia

Periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016

REQUISITI

Le presenti condizioni si applicano nel periodo di fornitura dal 1/01/2014 al 31/12/2016 ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali di cui all'art. 28.2 dell'Allegato A della delibera 301/2012/R/eel dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG), cosiddetto Testo Integrato per l'erogazione della Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (di seguito TIV), forniti in servizio di salvaguardia nelle seguenti aree territoriali dove Enel Energia è stata selezionata, tramite procedura concorsuale di cui all'art. 1.4 della legge 125/07, come esercente la salvaguardia: Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
1. Corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo in servizio di salvaguardia, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, il cliente dovrà corrispondere mensilmente a Enel Energia:

a) per Servizi di Vendita:

I seguenti corrispettivi unitari che verranno applicati all'energia elettrica fornita ed alle relative perdite di energia sulle reti di distribuzione:

i) il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 come definite dall'AEEG (di seguito Fasce AEEG), calcolato mensilmente come somma della componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del 19/12/03 del Ministero delle Attività Produttive, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce AEEG, e del parametro omega [offerto da Enel Energia in sede di procedura concorsuale, differenziato per aree territoriali e pari rispettivamente a:

- 0,06200 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia;
- 0,04300 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Sardegna;
- 0,09600 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Campania e Abruzzo;
- 0,11300 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Calabria;
- 0,09900 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

ii) il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 dell'AEEG.

b) Servizi di Rete:

I corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le aliquote A, UC ed MCT ed altri eventuali ulteriori oneri applicati dall'impresa di distribuzione.

c) Altri corrispettivi previsti per la Salvaguardia::

Il corrispettivo C_{SA} che verrà applicato all'energia elettrica fornita.

d) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti la fornitura previsti dalla normativa vigente.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria e calcolo dei corrispettivi

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, la determinazione dell'energia elettrica fornita per ciascuna Fascia AEEG è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. AEEG 278/07 dell'AEEG. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall'art. 29.12 del TIV:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna Fascia AEEG;
- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEG comunicate dal distributore;
- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEG utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce; in caso di punti di prelievo relativi a illuminazione pubblica alimentati in bassa tensione, ove non siano disponibili i dati di misura orari o per fasce orarie, l'attribuzione dei consumi a ciascuna Fascia AEEG avverrà in base al profilo di prelievo desumibile da quanto comunicato da Terna S.p.A. ai sensi della lettera b) dell'art. 39.1 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 107/2009 dell'AEEG.

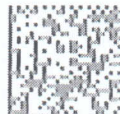
La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore territorialmente competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati da Enel Energia in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

3. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Qualora l'importo complessivo di una fattura non sia superiore a 25 euro, Enel Energia potrà prevedere, con specifica comunicazione in fattura, che il pagamento di tale importo venga corrisposto dal cliente unitamente all'importo di cui alla successiva fattura.

Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura che rispetterà un intervallo non inferiore a 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura stessa, presso gli uffici postali utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, o, in alternativa, con domiciliazione sul conto corrente bancario o postale a seguito dell'attivazione della "procedura RID". Ulteriori modalità di pagamento potranno essere indicate da Enel Energia anche direttamente in fattura.





L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Enel Energia - Servizio di salvaguardia

Allegato 1: Valore del parametro Ω in €/kWh nelle aree territoriali in cui Enel Energia S.p.A. è risultata aggiudicataria della procedura concorsuale per l'individuazione dell'esercente il servizio di salvaguardia ai sensi dell'Art.1, comma 4, legge 125/07, per gli anni 2014/2015/2016.

Area territoriale	Parametro omega Ω in €/MWh
Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia	0,06200
Sardegna	0,04300
Campania, Abruzzo	0,09600
Calabria	0,11300
Sicilia	0,09900

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655371007 - Capitale Sociale Euro 102.019,00 i.r. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201401507558
SWA01DM70104
00000002-69CX-11260R
030301

